

1. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione presentati nella X legislatura (Annunzio del mantenimento)	22	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	23
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	23	Elenco dei documenti e delle comunicazioni pervenuti dopo l'ultima seduta della X legislatura e fino al 22 aprile 1992	23
Proposte di legge (Annunzio)	5	Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	24
Proposte di legge rinviate dal Presidente della Repubblica nella X legislatura a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Annunzio del mantenimento)	22	Commissione parlamentare di inchiesta (Trasmissione di relazioni)	24
Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	20	Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	36
Proposte di legge di iniziativa popolare già presentate nella X legislatura (Annunzio del mantenimento)	21		
Proposte di inchiesta parlamentare (Annunzio)	21		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1992

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale:		Documenti ministeriali (Trasmissione) .	37, 38, 39
(Annunzio della trasmissione di atti alla Corte)	24	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	36
(Annunzio di sentenze)	24	Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	39
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	36	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	36
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	23		

COMUNICAZIONI

**Annunzio
di proposte di legge.**

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Nuove norme per il conseguimento della patente di guida dei veicoli a motore » (24);

TASSI: « Abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, sul cosiddetto aborto "libero e gratuito" » (25);

TASSI: « Modifica dell'articolo 1342 del codice civile, concernente i contratti conclusi mediante moduli o formulari » (26);

TASSI: « Facoltà per i lavoratori autonomi di non contribuire al Servizio sanitario nazionale » (27);

TASSI: « Norme di semplificazione fiscale » (28);

TASSI: « Nuove norme per la risoluzione dello stato di crisi della giustizia in Italia » (31);

TASSI: « Nuove norme sull'imposta di proprietà sugli autoveicoli per trasporto di cose e persone » (32);

TASSI: « Norme per il recupero delle somme indebitamente corrisposte dai contribuenti per il pagamento dell'ICIAP » (33);

TASSI: « Nuove norme per l'espiazione della pena della reclusione » (35);

TASSI: « Nuove norme sulla toponomastica » (36);

TASSI: « Imposizione di limiti di rumorosità negli esercizi adibiti agli spettacoli e ai divertimenti » (37);

TASSI: « Istituzione dell'ufficio unico del pubblico ministero di primo grado » (38);

TASSI: « Ripristino della festa nazionale dell'albero e obbligo di posa a dimora di un albero per ogni autoveicolo commercializzato in Italia dal 1° gennaio 1994 » (39);

TASSI: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, recante nuova disciplina della contumacia » (40);

TASSI: « Modifica dell'articolo 645 del codice penale e introduzione dell'articolo 645-bis per la tutela della corretta immigrazione nel territorio nazionale » (42);

TASSI: « Introduzione dell'articolo 470-bis del codice di procedura penale concernente i tempi a disposizione del difensore nella discussione finale » (43);

TASSI: « Modifiche al codice di procedura penale concernenti il diritto di difesa » (44);

TASSI: « Norme penali sul contagio da immunodeficienza acquisita » (45);

TASSI: « Norme per disciplinare l'uso dei mezzi in dotazione e l'impiego di personale appartenente ad organi ed uffici pubblici » (46);

TASSI: « Condizioni per la concessione di benefici a condannati e detenuti » (47);

TASSI: « Abrogazione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (48);

TASSI: « Adozione dell'alfabeto unico europeo » (49);

TASSI: « Modifica dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (50);

TASSI: « Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i giornalisti professionisti » (51);

TASSI: « Norme per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole » (52);

TASSI: « Divieto per i dipendenti pubblici di iscrizione alla massoneria e a qualsiasi organizzazione o associazione che richieda un giuramento » (53);

TASSI: « Nuove norme per la tutela del magistrato » (54);

TASSI: « Norme sulla commercializzazione del latte e dei suoi derivati » (55);

TASSI: « Norme sulla responsabilità civile del produttore » (56);

TASSI: « Nuove norme relative all'uso dei ricetrasmittitori radio privati » (57);

TASSI: « Nuove norme sull'uso delle cinture di sicurezza » (58);

TASSI: « Norme sulla responsabilità civile dei partiti politici in merito agli atti illeciti commessi da loro rappresentanti in organi pubblici » (59);

TASSI: « Riordino delle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati in Veneto e Friuli-Venezia Giulia » (60);

TASSI: « Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (61);

TASSI: « Divieto agli enti locali di erogazione di fondi a favore di associazioni ed enti » (62);

TASSI: « Nuovi limiti di velocità sulle autostrade e vie assimilate » (63);

TASSI: « Estensione dei benefici stabiliti per il Mezzogiorno d'Italia alle zone collinari dell'intero territorio nazionale » (65);

TASSI: « Nuove norme per la cancellazione dei veicoli dal pubblico registro automobilistico » (66);

TASSI: « Norme concernenti il pagamento delle pene pecuniarie » (67);

TASSI: « Modifica dell'articolo 2135 del codice civile » (68);

TASSI: « Regolamentazione degli orari per gli esercizi commerciali a conduzione familiare ed artigianali » (69);

TASSI: « Limitazione degli interessi attivi bancari » (70);

TASSI: « Abrogazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori » (71);

OCCHETTO: « Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali » (72);

VIOLANTE: « Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il sostegno dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno » (73);

VIOLANTE: « Confisca dei beni frutto di attività delittuose » (74);

GHEZZI: « Nuove norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita » (75);

GHEZZI: « Modifiche e integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro » (76);

BARGONE: « Modifica dell'articolo 644 del codice penale, relativo all'usura » (77);

GHEZZI: « Disposizioni in tema di contratti di formazione e lavoro, di contratti di apprendistato, di occupazione giovanile e di quote di occupazione femminile » (78);

GHEZZI: « Nuove norme in materia di pubblici concorsi » (79);

BASSOLINO: « Istituzione di un sistema di reddito di inserimento al lavoro degli inoccupati » (80);

REBECCHI: « Costituzione di imprese e cooperative giovanili per attività di supporto alla pubblica amministrazione » (81);

REBECCHI: « Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria » (82);

REBECCHI: « Costituzione di imprese e cooperative giovanili per attività di valorizzazione e recupero ambientale, turistico e artistico » (83);

GRASSI: « Istituzione di un sistema di assunzioni a tempo determinato per giovani studenti nell'ambito della gestione e valorizzazione dei beni culturali » (84);

CAFARELLI: « Istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari » (85);

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti commerciali di società italiane e a capitale misto italiano e straniero con i Paesi dell'est e sui finanziamenti e tangenti di intermediazione a enti e a partiti politici italiani » (87);

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione della onorificenza di cavaliere della Patria » (88);

TREMAGLIA ed altri: « Ripristino delle decorazioni al valor militare per i combattenti della guerra di Spagna » (89);

TREMAGLIA ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (90);

TREMAGLIA ed altri: « Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese

private italiane operanti all'estero o con partecipazione di capitale statale italiano » (91);

TREMAGLIA ed altri: « Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero » (92);

TREMAGLIA ed altri: « Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia » (93);

TREMAGLIA ed altri: « Integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero » (94);

TESTA ANTONIO: « Nuove norme in materia di indennità per il servizio notturno del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (95);

TREMAGLIA ed altri: « Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi in conseguenza di azioni terroristiche » (96);

TREMAGLIA ed altri: « Norme per il funzionamento delle scuole italiane bilingui d'America e per il funzionamento dei corsi di lingua italiana per i discendenti degli emigrati italiani in America » (97);

TREMAGLIA ed altri: « Norme integrative per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo » (98);

TREMAGLIA ed altri: « Aumento del contributo per la stampa italiana all'estero » (99);

TREMAGLIA ed altri: « Concessione all'Associazione "Comune di Zara in esilio" della medaglia d'oro al valor militare "alla memoria" dei suoi cittadini che in guerra ed in pace hanno servito la Patria » (101);

OCCHETTO: « Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per

l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali » (102);

REICHLIN: « Riforma del sistema previdenziale » (103);

MAMMI: « Riforma uninominale del sistema elettorale per la Camera dei deputati con ballottaggio a doppio turno e correzione proporzionale » (104);

CAMBER: « Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia » (105);

CAMBER: « Norme per l'attribuzione al porto di Trieste della classificazione di porto internazionale » (106);

CAMBER: « Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero » (107);

CAMBER: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1992, 1993 e 1994 la lotteria di Trieste » (108);

CAMBER: « Proroga del termine concernente il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia ed estensione dello stesso al territorio della provincia di Trieste » (109);

CAMBER: « Norme sul trattamento sanitario in ambito psichiatrico » (110);

CAMBER: « Norme per il rilascio dei documenti d'identità personale ai cittadini italiani residenti nei comuni indicati nell'ordine del Governo militare alleato n. 183 del 2 settembre 1949 » (111);

CAMBER: « Norme per l'elezione diretta del sindaco » (112);

CAMBER: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre » (114);

CAMBER: « Istituzione della provincia dell'Alto Friuli » (115);

CAMBER ed altri: « Equo indennizzo alla Lega nazionale di Trieste a seguito dell'acquisizione da parte del Regio Governo, tramite l'Opera nazionale di assi-

stenza all'Italia redenta, del patrimonio di proprietà della Lega stessa » (116);

TASSI: « Sdemanializzazione delle caserme site in centri urbani non utilizzate da almeno dieci anni per uso operativo dai comandi militari » (118);

ARTIOLI ed altri: « Norme per l'accertamento e la certificazione di morte » (119);

COLONI ed altri: « Regolamentazione dei permessi per trattamenti terapeutici iterativi » (121);

COLONI ed altri: « Disciplina della professione di dottore naturalista » (122);

COLONI ed altri: « Norme quadro in materia di speleologia » (123);

COLONI ed altri: « Norme per il riordinamento dell'area di ricerca di Trieste » (124);

COLONI: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (125);

COLONI: « Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernenti la ricostruzione di carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato ex-combattenti o partigiani » (126);

BASSANINI: « Norme sulla elezione dei sindaci, delle giunte e dei consigli comunali. Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 » (127);

BASSANINI: « Disposizioni generali sull'impiego presso le amministrazioni pubbliche » (128);

BASSANINI: « Abolizione dei pedaggi autostradali e rafforzamento dei servizi di vigilanza e di assistenza agli automobilisti sulle autostrade » (129);

BASSANINI: « Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico » (130);

ARTIOLI ed altri: « Inquadramento straordinario del personale dei servizi per le tossicodipendenze ai sensi dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (133);

ARTIOLI ed altri: « Disciplina delle arti tecniche sanitarie » (134);

ARTIOLI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (135);

ARTIOLI ed altri: « Istituzione del servizio militare femminile volontario » (136);

ARTIOLI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore per opere fotografiche » (137);

ARTIOLI ed altri: « Procedure di pagamento per la circolazione senza barriere sul sistema autostradale » (138);

ARTIOLI ed altri: « Assistenza previdenziale alle casalinghe » (139);

ARTIOLI: « Agevolazioni tributarie e sgravi contributivi in favore della ricerca scientifica » (140);

ARTIOLI ed altri: « Norme per una corretta ospedalizzazione del bambino » (141);

ANIASI ed altri: « Norme concernenti detrazioni fiscali per incentivare la ricerca scientifica biomedica » (142);

ANIASI ed altri: « Disciplina delle radiodiffusioni circolari ad uso individuale in ambito cittadino o della banda cittadina (CB) » (143);

ANIASI ed altri: « Regolamentazione delle attività professionali di relazioni pubbliche » (144);

ANIASI: « Provvedimenti urgenti per la conservazione ed il restauro delle torri di Pavia e del patrimonio storico ed artistico della città » (145);

ANIASI: « Disciplina degli istituti di vigilanza. Regolamentazione della condizione giuridica delle guardie vigilanti » (146);

ANIASI ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento della polizia municipale » (147);

ANIASI: « Istituzione del registro degli operatori professionali del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani » (148);

ANIASI ed altri: « Norme a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato decorati al valor militare e al valor civile » (149);

ANIASI: « Legge quadro sullo spettacolo viaggiante e sui parchi per il divertimento » (150);

ANIASI ed altri: « Riordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva, istituzione del corso di laurea in scienze motorie e norme transitorie per gli Istituti superiori di educazione fisica » (151);

ARTIOLI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori familiari » (153);

ARTIOLI ed altri: « Modifiche alle norme penali per la tutela dei minori » (154);

ARTIOLI ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido » (155);

ARTIOLI ed altri: « Finanziamento di iniziative formative inserite in progetti di utilità collettiva, destinate prevalentemente alle donne » (156);

ARTIOLI ed altri: « Istituzione dell'assegno di maternità » (157);

ARTIOLI ed altri: « Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo, in caso di infortunio, alle casalinghe » (158);

ARTIOLI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (159);

ANIASI: « Legge quadro sui diritti del cittadino malato » (160);

MARTINAT ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato » (162);

MARTINAT ed altri: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale » (163);

MARTINAT ed altri: « Norme sulla responsabilità nello smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli tossico-nocivi » (164);

MARTINAT ed altri: « Modifica della tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante la determinazione dell'assegno per i nuclei familiari » (165);

MARTINAT ed altri: « Istituzione del servizio fiscale gratuito e norme relative al gratuito patrocinio in materia fiscale » (166);

MARTINATI ed altri: « Istituzione dell'obbligo del lavoro per i detenuti e gli internati » (167);

MARTINAT ed altri: « Delega al Governo per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa mediante migliore utilizzazione dei contributi ex-GESCAL » (168);

MARTINAT ed altri: « Provvedimenti ecologici urgenti volti a contenere l'uso improprio di carburante e quello di vetture in precario stato di efficienza » (169);

MARTINAT ed altri: « Nuove norme in materia di oneri deducibili relativi ai premi pagati sulle assicurazioni sulla vita » (170);

MARTINAT ed altri: « Istituzione di un contratto di lavoro ad orario ridotto per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile » (171);

MARTINAT ed altri: « Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile » (172);

MARTINAT ed altri: « Delega al Governo per la concessione alle lavoratrici madri di un periodo di aspettativa nei primi tre anni di vita del proprio figlio » (173);

MARTINAT ed altri: « Indennità d'alloggio per il personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici » (174);

MARTINAT e PARIGI: « Modifiche e integrazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una più equa determinazione del carico tributario » (175);

MARTINAT: « Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti » (176);

MARTINAT ed altri: « Legge quadro per la disciplina merceologica dei carburanti per autotrazione al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. Attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sull'impiego di componenti di carburante di sostituzione » (177);

ARTIOLI ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (178);

ARTIOLI ed altri: « Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali » (179);

BASSANINI: « Norme per la determinazione degli oneri finanziari derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione in materia di pubblico impiego » (180);

BASSANINI: « Modificazioni alle leggi 24 gennaio 1979, n. 18, e 9 aprile 1984, n. 61, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (181);

BASSANINI: « Norme per la tutela civile e penale del *software* e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati » (182);

D'AMATO ed altri: « Riconoscimento come ente morale dell'associazione denominata "Collegio nazionale capitani di lungo corso e di macchina" » (183);

D'AMATO: « Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio » (184);

D'AMATO e BARBALACE: « Integrazione alle norme del codice di procedura penale relative al divieto di utilizzazione di documenti e denunce anonime » (185);

D'AMATO e BUFFONI: « Istituzione della Giornata nazionale del caduto, mutilato ed invalido per servizio » (186);

D'AMATO ed altri: « Disciplina della produzione e vendita dei prodotti omeopatici » (187);

D'AMATO ed altri: « Istituzione dell'Ente "Biennale del Mediterraneo" di arte contemporanea » (188);

PERINEI ed altri: « Costituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione (ISP) e soppressione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) » (189);

PERINEI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti nocivi » (190);

PERINEI ed altri: « Disposizioni in materia di verifiche di macchine, impianti e mezzi personali di protezione ai fini della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro » (191);

ARMELLIN: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali » (192);

ARMELLIN ed altri: « Prolungamento dell'istruzione obbligatoria » (193);

ARMELLIN ed altri: « Concessione di una indennità di malattia ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari » (194);

ARMELLIN ed altri: « Tutela della maternità » (195);

ARMELLIN ed altri: « Modifica dell'articolo 238 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per l'eliminazione del requisito della cittadinanza italiana per la nomina ad insegnante di scuola materna non statale » (196);

ARMELLIN ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di comunicazione per i sordi prelinguali e per gli invalidi gravi pluriminorati » (197);

ARMELLIN ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti » (198);

ARMELLIN ed altri: « Assegnazione di un contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per la produzione di materiale visivo e l'istituzione della videoteca nazionale per i sordi » (199);

ARMELLIN ed altri: « Disciplina delle attività di ingegneria » (200);

ARMELLIN ed altri: « Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco » (201);

ARMELLIN ed altri: « Norme integrative e modificative della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali » (202);

ARMELLIN ed altri: « Riforma degli ordinamenti della scuola materna » (203);

ARMELLIN ed altri: « Ordinamento della scuola non statale » (204);

FOSCHI: « Legge quadro sull'assistenza e sui servizi sociali » (205);

FOSCHI: « Istituzione dei fondi di solidarietà e di investimento dei risparmi dei lavoratori » (206);

FOSCHI: « Norme per la tutela dei lavoratori licenziati o dipendenti da imprese fallite » (207);

FOSCHI: « Integrazioni alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti esteri in Italia ed agevolazioni alle imprese industriali per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica » (208);

FOSCHI: « Norme sulla costituzione e sui compiti dell'Istituto nazionale del lavoro » (209);

FOSCHI: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per i congiunti dei dipendenti statali » (210);

FOSCHI: « Modifica degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e norme di indirizzo in materia di servizi di salute mentale » (211);

FOSCHI: « Norme concernenti i diritti e le garanzie dei richiedenti asilo e lo status di rifugiato » (212);

FOSCHI: « Norme concernenti la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle alcoldipendenze » (213);

FOSCHI: « Norme sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi » (214);

FOSCHI: « Nuove norme in materia di tutela della maternità » (215);

FOSCHI: « Modifica delle norme in materia di previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (216);

FOSCHI: « Modifica alla legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero » (217);

FOSCHI: « Modifiche ed integrazioni alle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (218);

FOSCHI: « Istituzione dell'assegno sociale e nuove norme in materia di assegni familiari » (219);

FOSCHI: « Norme concernenti i congedi parentali e i congedi per motivi di famiglia o di studio da concedersi ai lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo parziale » (221);

FOSCHI: « Norme in materia di riscatto di immobili dello Stato e degli enti pubblici e per la costruzione di edifici da adibire ad uso abitativo » (222);

FOSCHI: « Norme relative alla democrazia industriale » (223);

FOSCHI: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla sezione italiana del Servizio sociale internazionale » (224);

ALESSI e ROJCH: « Istituzione dell'albo professionale dei gestori ed operatori di apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi » (225);

RAFFAELE COSTA e BIONDI: « Norme per il lavoro obbligatorio dei condannati con sentenza definitiva » (226);

LUCCHESI: « Riforma dell'ordinamento portuale » (227);

MATTEOLI: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana » (228);

MATTEOLI ed altri: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Firenze » (229);

FOSCHI: « Proroga della validità delle graduatorie relative ai concorsi ordinari per titoli ed esami e per soli titoli del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado » (230);

FOSCHI: « Inquadramento dei tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università nel ruolo dei ricercatori universitari » (231);

FOSCHI: « Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico » (232);

FOSCHI: « Norme per l'immediata autonomia delle sedi universitarie distaccate in attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università » (233);

FOSCHI: « Norme per garantire l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione » (234);

FOSCHI: « Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (235);

FOSCHI: « Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori ai massimali in vigore dal 1970 al 1987 e per la perequazione delle "pensioni d'annata" dei settori pubblico e privato. Nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni al costo della vita » (236);

FOSCHI: « Norme per la repressione del lavoro abusivo e della concorrenza sleale » (237);

FOSCHI: « Istituzione della "Festa dell'Unione europea" » (238);

FOSCHI: « Istituzione di strutture riabilitative e per l'inserimento nel lavoro di invalidi portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa » (239);

FOSCHI: « Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia delle persone sorde prelinguali » (240);

MASTRANTUONO e DI DONATO: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e nuove norme sulla condizione giuridico-economica degli amministratori locali » (241);

RUSSO IVO: « Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale » (242);

LA GANGA ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti accordi organizzativi nelle aree metropolitane » (243);

LA GANGA ed altri: « Esenzione dal canone di abbonamento alle radiotelediffusioni per enti, associazioni e categorie privilegiate » (244);

LA GANGA ed altri: « Nuove norme sulla partecipazione dei minori a spettacoli o a riprese cinematografiche o radio-televisive » (245);

CORSI ed altri: « Istituzione della soprintendenza archeologica della Marmmma » (246);

CORSI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico subacqueo » (247);

CORSI ed altri: « Disciplina della produzione e vendita dei prodotti omeopatici » (248);

CORSI ed altri: « Norme per l'acquisizione e la pubblicità degli elementi di conoscenza relativi alle caratteristiche litologiche, geotecniche ed idrogeologiche del territorio » (249);

CORSI ed altri: « Norme per la restituzione al personale transitato da gestioni sanitarie soppresse ad altre amministrazioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei contributi versati ai fondi integrativi di previdenza » (250);

PIRO: « Modifica dell'articolo 644 del codice penale concernente il reato di usura » (251);

PIRO ed altri: « Delega al Governo per la disciplina delle assunzioni obbligatorie e per la valorizzazione delle specifiche potenzialità lavorative dei cittadini disabili » (252);

PIRO ed altri: « Modifica dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle spese per assistenza o per ricovero sostenute da persone colpite da grave e permanente menomazione » (253);

PIRO ed altri: « Statuto del contribuente » (254);

PIRO ed altri: « Disciplina della propaganda elettorale » (255);

PIRO ed altri: « Modifica dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incentivi fiscali per l'utilizzazione ottimale della risorsa acqua » (256);

PIRO ed altri: « Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti » (257);

PIRO ed altri: « Riconoscimento dei militari dispersi durante la guerra 1940-1945 quali caduti per la Patria » (258);

PIRO ed altri: « Deducibilità a fini fiscali delle spese legali sostenute da coloro nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento non più impugnabile » (259);

PIRO: « Integrazione dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di termini per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio » (260);

PIRO ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi » (261);

PIRO ed altri: « Deducibilità totale dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese mediche e di assistenza specifica a favore di soggetti affetti da grave e permanente invalidità » (262);

PIRO: « Eliminazione dell'obbligo per la donna coniugata di indicare nei documenti di riconoscimento il cognome del marito » (263);

PIRO ed altri: « Esclusione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dall'assoggettabilità all'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e all'imposta sul valore aggiunto » (264);

PIRO ed altri: « Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la disciplina della ritenuta d'acconto a carico dei lavoratori autonomi che si avvalgono di collaboratori » (265);

PIRO ed altri: « Integrazione all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di adeguamento delle detrazioni a fini fiscali per i contribuenti o loro familiari a carico che abbiano superato i 65 anni di età » (266);

PIRO ed altri: « Norme in materia di depositi bancari inattivi sui quali non intervengano operazioni per un determinato periodo di tempo » (267);

AZZOLINA ed altri: « Proroga delle norme in materia di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita per i dipendenti privati e pubblici » (268);

MARONI ed altri: « Riconoscimento delle autostrade A8 e A9 quali raccordi autostradali senza pedaggio » (269);

FORMENTINI ed altri: « Modifica all'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai fini dell'adempimento di obblighi comunitari » (270);

PERABONI ed altri: « Nuove norme in materia di analisi e di etichettatura delle acque minerali » (271);

PERABONI ed altri: « Modifica delle norme in materia di conferimento delle sedi notarili e di trasferimento dei notai » (272);

PERABONI ed altri: « Nuove norme in materia di assicurazioni » (273);

FORMENTINI ed altri: « Attribuzione alle regioni, alle province e ai comuni del gettito derivante dall'imposta locale sui redditi, al fine di avviare un sistema di autonomia impositiva » (274);

FORMENTINI ed altri: « Nuove norme in materia di tasse sui veicoli a motore e modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 » (275);

FORMENTINI ed altri: « Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese » (276);

FORMENTINI ed altri: « Modifiche alle norme in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi » (277);

FORMENTINI ed altri: « Norme per incentivare l'uso di veicoli a motore alimentati con carburanti con minori effetti inquinanti » (278);

FORMENTINI ed altri: « Istituzione della provincia di Monza » (279);

FORMENTINI ed altri: « Norme per incentivare la diffusione di autoveicoli dotati di convertitori catalitici » (280);

FORMENTINI ed altri: « Abolizione del pedaggio sulla rete autostradale » (282);

FORMENTINI ed altri: « Modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di contributi per il rilascio della concessione per la costruzione di immobili » (283);

FIORI: « Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni » (284);

FIORI: « Istituzione della Cassa dipendenti statali presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (285);

FIORI: « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti » (286);

RENZULLI e ARTIOLI: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (287);

RENZULLI: « Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico di Aquileia e di Grado » (288);

RENZULLI ed altri: « Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria » (289);

RENZULLI ed altri: « Nuove norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernenti agevolazioni per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno in provincia di Udine » (290);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale » (292);

RENZULLI e ARTIOLI: « Disciplina della professione di chinesologo e istituzione del relativo ordine professionale » (293);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per l'installazione di studi odontoiatrici » (294);

RENZULLI e ARTIOLI: « Revisione dei limiti di reddito per la concessione delle pensioni di invalidità » (295);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per la concessione di permessi retributivi ai lavoratori che si sottopongono a trattamenti terapeutici iterativi » (296);

RENZULLI e ARTIOLI: « Disciplina della professione di fisico e istituzione del relativo ordine professionale » (297);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per favorire il trasporto e l'autotrasporto dei cittadini handicappati » (298);

RENZULLI e ARTIOLI: « Disciplina della professione di pedagista e istituzione del relativo ordine professionale » (299);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per garantire il reinserimento nell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti pubblici o privati colpiti da patologie cardiache invalidanti » (300);

RENZULLI e ARTIOLI: « Norme per favorire l'assistenza familiare dei malati cronici gravi non autosufficienti » (301);

RENZULLI e ARTIOLI: « Obbligo di sottoporre ad esame isto-citopatologico gli organi, i tessuti e i liquidi biologici prelevati da organismi umani viventi » (302);

MUNDO: « Istituzione della provincia della Sibaritide e del Pollino » (303);

MUNDO: « Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro » (304);

MUNDO: « Norme per l'adeguamento e l'ammodernamento della strada statale n. 106 » (305);

PIERONI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (306);

PIERONI: « Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato » (307);

PIERONI: « Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore » (308);

PIERONI: « Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli » (309);

PIERONI: « Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad unità video » (310);

PIERONI: « Norme concernenti la cremazione delle salme » (311);

PIERONI: « Modifica dell'articolo 411 del codice penale, concernente la non punibilità della dispersione delle ceneri » (312);

PIERONI: « Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita erogata al personale civile e militare dello Stato » (313);

PIERONI: « Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana e per la procreazione artificiale » (314);

MATTEOLI: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (315);

MATTEOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento dell'Arno » (316);

MATTEOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle società "Overseas trade Center" e "La Previdenza" del finanziere Luciano Sgarlata » (317);

MATTEOLI: « Norme sugli assistenti ospedalieri » (318);

MATTEOLI ed altri: « Istituzione del consorzio dei comuni della Garfagnana » (319);

MATTEOLI: « Istituzione dell'Ente autonomo Apuano » (320);

MATTEOLI: « Norme per la conservazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine dagli Istituti autonomi case popolari » (321);

MATTEOLI ed altri: « Ricostruzione della nave "Elettra II" quale museo in occasione della esposizione internazionale specializzata di Genova del 1992 » (322);

MATTEOLI ed altri: « Norme per la salvaguardia dei beni culturali » (323);

BERSELLI: « Norme a favore delle vittime di reati politici o presunti tali commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio dell'amministrazione del Governo militare alleato e fino a tutto il 18 giugno 1946 » (324);

BERSELLI: « Denominazione di origine dell'anguilla di Comacchio » (325);

BERSELLI: « Modifica dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di porto d'armi » (326);

ROSITANI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio » (327);

BERSELLI: « Modifiche alla legge 12 giugno 1931, n. 924, e nuove norme in materia di vivisezione » (328);

BERSELLI: « Norme in favore dei portatori di malattie sociali » (329);

BERSELLI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e di affidamento di minori » (330);

BERSELLI: « Riconoscimento retroattivo, ai fini economici, dell'anzianità pregressa per il personale della scuola collocato a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 » (331);

BERSELLI: « Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria » (332);

BERSELLI: « Riforma del ruolo dei medici operanti negli istituti universitari di ricovero e cura » (333);

BERSELLI: « Istituzione di nuovi organi di coordinamento e promozione della ricerca biologica e farmacologica nelle strutture universitarie » (334);

BERSELLI: « Norme concernenti l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte degli invalidi per causa di servizio delle forze armate e dei corpi militarizzati » (335);

BERSELLI: « Sdemanializzazione della salina di Comacchio » (336);

MASTRANTUONO ed altri: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria edilizia » (337);

BERSELLI: « Norme per l'inquadramento e la qualificazione tecnico-operativa dei dipendenti degli enti pubblici e degli istituti di vigilanza privata ed assimilati, adibiti a compiti di sicurezza e vigilanza » (338);

BERSELLI: « Mutamento di denominazione dell'università degli studi di Bologna » (339);

BERSELLI: « Facoltà per i lavoratori autonomi di optare per una riforma assicurativa di natura privata per l'assistenza di malattia » (340);

SERVELLO ed altri: « Limitazione dell'ambito di applicabilità della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (341);

SERVELLO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al governo dell'Iraq e sulla efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle relative autorizzazioni » (342);

SERVELLO ed altri: « Provvedimenti a favore del lavoro giovanile » (343);

SERVELLO ed altri: « Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie con sentenza passata in giudicato » (344);

SERVELLO ed altri: « Norme per il ricongiungimento dei periodi di servizio per alcune categorie del personale degli enti soppressi » (346);

SERVELLO: « Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco » (347);

SERVELLO: « Ordinamento della professione di ottico-optometrista » (348);

SERVELLO: « Provvedimenti in favore degli ufficiali delle forze armate discriminati con punizioni disciplinari » (349);

SERVELLO ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di accertamento delle persone soppresse o scomparse dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1949, e precedentemente al 25 aprile 1945 al di fuori della previsione della legge di guerra » (350);

SERVELLO ed altri: « Istituzione di medaglie al merito sportivo » (351);

FINOCCHIARO FIDELBO e BEEBE TARANTELLI: « Nuove norme in materia di diritto di famiglia » (352);

SERAFINI ed altri: « Istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia » (353);

MASINI ed altri: « Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido » (354);

MASINI ed altri: « Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia » (355);

TURCO ed altri: « Norme per il diritto alla cura dei minori ed istituzione dei congedi parentali e familiari » (356);

SANNA: « Modifiche all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e agli articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'estensione ai genitori adottanti di alcuni benefici previsti in materia di tutela della maternità » (357);

TURCO e SERAFINI: « Estensione del diritto ai riposi giornalieri di maternità al padre lavoratore » (358);

TEALDI: « Modifica della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile » (359);

TURCO ed altri: « Estensione del diritto all'astensione obbligatoria e all'indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato » (360);

MONTECCHI ed altri: « Concessione dell'indennità di maternità alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo » (361);

SANGIORGIO e MASINI: « Norme per la scolarizzazione delle bambine e dei bambini Rom, Sinti e delle minoranze etniche nomadi » (362);

SANGIORGIO e MASINI: « Legge quadro di riordino degli strumenti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale » (363);

SERAFINI ed altri: « Norme per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente domestico » (364);

MASINI ed altri: « Norme per l'istituzione di centri di accoglienza e altri interventi a sostegno delle donne in condizioni di particolare disagio » (365);

IOTTI ed altri: « Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città » (366);

CERUTTI e LA GANGA: « Istituzione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola » (367);

BOTTA ed altri: « Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato » (368);

BOTTA ed altri: « Istituzione, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Fondo di dotazione per la programmazione e la progettazione di opere e infrastrutture pubbliche » (369);

BOTTA ed altri: « Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, ed estensione del programma straordinario di interventi edilizi all'organizzazione addestrativa e mobile dell'Arma dei carabinieri, nonché alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale dipendente » (370);

TEALDI: « Modifica dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica » (371);

TEALDI: « Nuove norme in materia di indennità di maternità » (372);

TEALDI: « Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana » (373);

TEALDI: « Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva » (374);

TEALDI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per trasporto pubblico » (375);

TEALDI: « Nuove norme per il calcolo dei contributi assicurativi previdenti »

ziali per le donne coltivatrici dirette » (376);

TEALDI: « Modifica dell'articolo 235 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di obbligo di tenuta della concimaia » (377);

TEALDI: « Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi » (378);

TEALDI: « Norme per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo » (379);

TEALDI: « Norme per lo snellimento delle procedure di svolgimento dei concorsi nel pubblico impiego » (380);

TEALDI: « Modifica all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali » (381);

TEALDI: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, in materia di divieto di immissione al consumo di latte crudo » (382);

TEALDI: « Norme per incentivare la realizzazione e la gestione di impianti di ricerca e di utilizzazione delle acque per uso irriguo » (383);

TEALDI: « Deroga alle norme in materia di collocamento dei lavoratori agricoli per i fruitori di servizi agroturistici » (384);

TEALDI: « Nuove norme in materia di assunzione dei lavoratori agricoli stagionali » (385);

TEALDI: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la pubblica esecuzione e rappresentazione di opere » (386);

TEALDI: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici » (387);

TEALDI: « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare » (388);

TEALDI: « Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani » (389);

TEALDI: « Modifica all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente l'estensione alle vigilatrici d'infanzia del diritto di riscattare ai fini pensionistici il periodo del corso di studio » (390);

TEALDI: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali » (391);

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per la raccolta e la coltivazione dei tartufi » (392);

TEALDI: « Costituzione a favore del comune di Briga Alta di una rendita sostitutiva dei beni sottratti a seguito del trattato di pace » (393);

TEALDI: « Integrazione all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le modalità di riscossione dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (394);

TEALDI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti » (395);

TEALDI: « Integrazione al minimo di tutte le pensioni dirette, indirette o di reversibilità gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (396);

TEALDI: « Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi » (397);

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul

valore aggiunto per alcuni prodotti dell'allevamento » (398);

TEALDI: « Norme per l'aumento e la indicizzazione dell'assegno annuo vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto » (399);

TEALDI: « Norme sulle strade vicinali di uso pubblico » (400);

TEALDI: « Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva » (401);

TEALDI: « Agevolazioni in materia di tariffe telefoniche per i coltivatori diretti residenti nelle zone montane » (402);

TEALDI: « Modifica dell'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente le servitù di elettrodotto » (403);

TEALDI: « Integrazione alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in materia di esenzione dai diritti di segreteria per gli atti richiesti a fini previdenziali, assistenziali e di lavoro » (404);

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per l'olio essenziale non deterpenato di piante officinali » (405);

TEALDI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti dell'apicoltura » (406).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

TASSI: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione » (29);

TASSI: « Modifica dell'articolo 94 della Costituzione » (30);

TASSI: « Modifica dell'articolo 92 della Costituzione » (34);

TASSI: « Modifica dell'articolo 88 della Costituzione » (41);

TASSI: « Istituzione del referendum propositivo » (64);

VIOLANTE: « Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari » (86);

TREMAGLIA ed altri: « Integrazione all'articolo 83 della Costituzione » (100);

CAMBER: « Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (113);

TASSI: « Soppressione delle regioni nell'ordinamento costituzionale italiano » (117);

LABRIOLA ed altri: « Riforma dell'ordinamento regionale dello Stato e nuova struttura bicamerale del Parlamento. Modifiche agli articoli 11, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli 72-bis e 95-bis » (120);

BASSANINI: « Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali » (131);

BASSANINI: « Riconoscimento agli stranieri ed apolidi residenti in Italia dei diritti di riunione, di associazione e di elettorato attivo e passivo. Modificazione degli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della Costituzione » (132);

ANIASI: « Soppressione del Senato della Repubblica e istituzione del Senato delle regioni e delle autonomie locali » (152);

OCCHETTO e VIOLANTE: « Riforma del bicameralismo e dell'ordinamento regionale dello Stato » (161);

FOSCHI: « Integrazione dell'articolo 48 della Costituzione per l'estensione del diritto di voto nelle elezioni amministrative ai cittadini degli Stati membri della

Comunità europea ed ai cittadini di altri Stati residenti in Italia da oltre cinque anni » (220);

FORMENTINI ed altri: *Modifica degli articoli 97 e 98 della Costituzione* » (281);

RENZULLI ed altri: *« Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente le modalità di elezione del consiglio regionale »* (291);

SERVELLO ed altri: *« Modifica dell'articolo 75 della Costituzione per l'introduzione del referendum propositivo »* (345).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare dai deputati:

TASSI: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui delitti perpetrati nell'Italia settentrionale dopo il 25 aprile 1945 in danno di fascisti o ritenuti tali e loro familiari, congiunti o vicini »* (doc. XXII, n. 1);

TASSI: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività di credito all'estero e con l'estero delle banche di interesse nazionale e di quelle di diritto pubblico, nonché private »* (doc. XXII, n. 2);

TASSI: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul diritto alla vita »* (doc. XXII, n. 3);

CAMBER: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle Foibe »* (doc. XXII, n. 4);

ANIASI: *« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative agli internati militari ita-*

liani e sugli eccidi di internati avvenuti nella zona di Leopoli nel 1943-1944 » (doc. XXII, n. 5);

SERVELLO ed altri: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato fatiscente dei manti erbosi dei terreni di calcio »* (doc. XXII, n. 6);

SERVELLO ed altri: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui delitti avvenuti nell'Italia del nord per motivi politici o presentati come tali negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale »* (doc. XXII, n. 7);

SERVELLO ed altri: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul doping nelle attività sportive »* (doc. XXII, n. 8);

MATTEOLI ed altri: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli enti preposti alla gestione dell'acqua e degli acquedotti »* (doc. XXII, n. 9);

MATTEOLI: *« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul funzionamento e le attività dell'Ente ferrovie dello Stato »* (doc. XXII, n. 10).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio del mantenimento di proposte di legge di iniziativa popolare già presentate nella X legislatura.

A norma dell'articolo 107, comma 4, del regolamento, sono mantenute all'ordine del giorno le seguenti proposte di legge d'iniziativa popolare, già presentate alla Camera nella X legislatura:

« Norme per l'innovazione scolastica » (6);

Disposizioni per la promozione dell'educazione alla sicurezza stradale nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado » (7);

« Attuazione del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (8);

« Disposizioni in materia di invalidità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (9);

« Sanzioni contro il regime di *apartheid* nella Repubblica del Sudafrica » (10);

« Prima scuola - Nuovi ordinamenti della scuola materna » (11);

« Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città » (12);

« Modifica della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante "Disciplina dei licenziamenti individuali" » (13);

« Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dell'assenso al prelievo di parti di cadavere » (14);

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio del mantenimento di proposte di legge rinviate dal Presidente della Repubblica nella X legislatura a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

A norma dell'articolo 107, comma 4, del regolamento, come interpretato sulla base del parere reso dalla Giunta per il regolamento nella seduta dell'11 marzo 1992, sono mantenute all'ordine del giorno le seguenti proposte di legge, già presentate alla Camera nella X legislatura e rinviate dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, il cui esame non si è concluso nella legislatura stessa:

ZUECH ed altri: « Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino » (1);

GASPAROTTO ed altri: « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate » (2);

AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO e CRISTONI; FERRARI MARTE ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (3);

VAIRO: « Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario » (4);

DONAZZON ed altri: « Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane » (5).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio del mantenimento di disegni di legge di conversione presentati nella X legislatura.

A norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sono mantenuti all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge di conversione di decreti-legge già presentati alla Camera nella precedente legislatura, relativamente ai quali i termini di conversione non sono ancora scaduti:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 192, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM » (15);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge

30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari » (16);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate » (17);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 » (18);

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 235, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano » (19);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, recante misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate » (20);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 241, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia » (21);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 242, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali » (22);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 243, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico » (23).

In considerazione del fatto che la costituzione delle Commissioni permanenti avverrà successivamente, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione dei suddetti disegni di legge di conversione.

Annunzio

di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio

di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni della X legislatura. Sono pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ELENCO DEI DOCUMENTI E DELLE COMUNICAZIONI PERVENUTI DOPO L'ULTIMA SEDUTA DELLA X LEGISLATURA E FINO AL 22 APRILE 1992.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37; 30 gennaio 1992, n. 42 e 31 gennaio 1992, n. 45 i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 37, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia » (6382);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1992, n. 42, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali » (6385);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1992, n. 45, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico » (6388).

Trasmissione di relazioni di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 22 aprile 1992, ha trasmesso i seguenti documenti, approvati dalla Commissione stessa nella seduta del 14-15 aprile 1992:

Relazione sulla inchiesta condotta sugli ultimi sviluppi del caso Moro, con annessa nota integrativa del deputato Cipriani (doc. XXIII, n. 49);

Relazione sulla inchiesta condotta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica, con annesse due note integrative: una del deputato De Julio e del senatore Macis e l'altra del senatore Bosco (doc. XXIII, n. 50);

Relazione sulla inchiesta condotta sull'operazione Gladio, con annesse tre note integrative: del deputato Zamberletti e dei senatori Bosco, Graziani e Leonardi; del deputato Buffoni; del deputato Ciccio-messere (doc. XXIII, n. 51);

Due Relazioni sulla inchiesta condotta su episodi di terrorismo in Alto Adige (doc. XXIII, n. 52).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 4 aprile 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, con decreto del 27 marzo 1992 ha disposto l'archiviazione degli atti relativi all'esposto-denuncia del 22 settembre 1991 del signor Leonetto de Leon nei confronti del deputato Calogero Mannino, nella sua qualità di ministro della marina mercantile *pro-tempore*.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte Costituzionale.

Nei mesi di marzo e aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di sentenze della Corte Costituzionale.

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 18 febbraio 1992 copia della sentenza n. 49, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei

tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni) (doc. VII, n. 1369);

con lettera in data 24 febbraio 1992, copia delle sentenze nn. 62 e 63, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'articolo 122 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Trieste, in riferimento agli articoli 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'articolo 122 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella ufficiale del suddetto processo;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordi-

nanza indicata in epigrafe, dal pretore di Trieste, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nei confronti degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'articolo 122 del codice di procedura civile, nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile, con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza » (doc. VII, n. 1373);

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova » (doc. VII, n. 1374);

con lettera in data 28 febbraio 1992, copia delle sentenze nn. 73 e 74, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge citata nella parte in cui subordina la corresponsione

della pensione di anzianità alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, questione sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1379);

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, 28, 48 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'amministrazione medesima;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, nella parte in cui limitano negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per perdita totale di una corrispondenza raccomandata, questione sollevata, in riferimento agli articoli 3, 43 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1380);

con lettera in data 9 marzo 1992, copia della sentenza nn. 87, 88, 89, 90, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984 n. 1 (Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia), nella parte in cui prevede che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali » (doc. VII, n. 1389);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153

(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), sollevata con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze emesse in data 4 marzo e 15 maggio 1991 dai pretori di Modena e di Milano;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai pretori di Modena, Milano e Fermo;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) e degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previ-

sti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, al sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal pretore di Fermo;

manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione con ordinanza in data 15 maggio 1991 dal pretore di Milano » (doc. VII, n. 1390);

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) » (doc. VII, n. 1391);

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età » (doc. VII, n. 1392);

con lettera in data 18 marzo 1992, copia delle sentenze nn. 105 e 106, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, secondo comma, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi

al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede — al fini dell'inquadramento ivi contemplato — l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore » (doc. VII, n. 1400);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 289 » (doc. VII, n. 1401);

con lettera in data 19 marzo 1992, copia della sentenza n. 114, con la quale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia » (doc. VII, n. 1404);

con lettera del 23 marzo 1992, copia della sentenza n. 119, con la quale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'articolo 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del

provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena » (doc. VII, n. 1406);

con lettera in data 25 marzo 1992, copia delle sentenze nn. 123 e 124, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'articolo 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, settimo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'articolo 8, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 21, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla provincia di Trento, e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, quarto comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, quinto

ed ottavo comma, e 3, primo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto n. 281, sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata, in riferimento all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e all'articolo 119 della Costituzione, dalle province di Trento e Bolzano, e, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo comma; 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 4 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe » (doc. VII, n. 1408);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 409, quinto comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991);

la manifesta infondatezza della medesima questione *sub* 2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 554, secondo comma, del codice di procedura penale — sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione dai pretori di Cagliari (sezione distaccata di Sinnai) e di Salerno (sezione distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del 3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli articoli 309 e 310 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991) » (doc. VII, n. 1409);

con lettera in data 30 marzo 1992, copia della sentenza n. 140, con la quale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, n. 11, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), così come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe » (doc. VII, n. 1417);

con lettera in data 1° aprile 1992, copia delle sentenze nn. 148 e 149 con le quali ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione » (doc. VII, n. 1423);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo » (doc. VII, n. 1424);

con lettera in data 2 aprile 1992, copia della sentenza n. 154, con la quale ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico » (doc. VII, n. 1426);

con lettera in data 8 aprile 1992, copia delle sentenze nn. 164 e 165, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'ENPALS » (doc. VII, n. 1429);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;

l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di reversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (doc. VII, n. 1430);

con lettera in data 15 aprile 1992, copia delle sentenze nn. 174, 175 e 176, con le quali ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo *"prima della scadenza"* del termine stesso;

visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 406, secondo comma del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo *"prima della scadenza del termine prorogato"* » (doc. VII, n. 1433);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'articolo 449, quarto comma, dello stesso codice » (doc. VII, n. 1434);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (*"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"*), in relazione agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635 (*"Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali"*) e 1 tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione » (doc. VII, n. 1435).

La Corte Costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle sentenze nn. 64, 65, 66, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 120, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 150,

155, 156, 166, 167, 177 e 178, con le quali la Corte ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'articolo 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1375);

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti — Sezione seconda giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1376);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative"), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Consiglio di Stato in riferimento agli articoli 117, 97 e 18 della Costituzione » (doc. VII, n. 1377);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal pretore di Salerno — sezione staccata di Amalfi — con ordinanza del 13 giugno 1991 » (doc. VII, n. 1378);

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, secondo comma, 3, 6, 7, 10, 12, primo comma, lettere d), e) e g), e 15 della legge

11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano, per violazione agli articoli 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, secondo comma, lettere a), b), e) ed f), 12, primo comma, e 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, secondo comma, lettere c), d), e) e g), e 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'articolo 81 della Costituzione, come attuato dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dall'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158 » (doc. VII, n. 1381);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento nei confronti degli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252 (Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli articoli 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonché per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa provincia di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'articolo 136 della Costituzione » (doc. VII, n. 1382);

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2050 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1383);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 825 del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe » (doc. VII, n. 1384);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Varese — sezione distaccata di Gavirate con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1385);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1386);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1387);

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751,

2770, 2776 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 della Costituzione dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1388);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 469 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione, dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, con le ordinanze in epigrafe » (doc. VII, n. 1393);

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991 » (doc. VII, n. 1394);

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 560 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del 10 giugno 1991 » (doc. VII, n. 1395);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991 » (doc. VII, n. 1396);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Ragusa e dal tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe » (doc. VII, n. 1397);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato — sezione VI giurisdizionale — con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1398);

« che spetta allo Stato disciplinare l'organizzazione della direzione generale della difesa del suolo di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1983 n. 183, mediante il decreto del ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460 » (doc. VII, n. 1399);

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1402);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 405 e 197, primo comma, lettera a) dello stesso codice, sollevata, in

riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1403);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Lanciano — sezione distaccata di Atesa — con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1404);

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 42, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1407);

« l'inaammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), in relazione agli articoli 47, 48 e 50 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di tribunale di sorveglianza per i minorenni, con ordinanza del 30 maggio 1991 » (doc. VII, n. 1410);

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) in riferimento agli articoli 32 e 34 della Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epi-

grafe, dalla sezione minorenni della Corte d'appello di Trento » (doc. VII, n. 1411);

« a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 82-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 71, 72 e 72-quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli articoli 73, 75 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

c) manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 71, 72 e 72-quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli articoli 73, 75 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli articoli 3, 13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dal tribunale di Torino, dal tribunale di Sassari, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe » (doc. VII, n. 1412);

« la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 119, lettera a) della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1413);

« che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4, primo comma, nonché nell'articolo 5, primo comma limitatamente alla prima, seconda e terza proposizione del decreto del ministro della sanità 2 agosto 1991 (autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica);

che non spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale la disposizione contenuta nell'articolo 5, primo comma, quarta proposizione, del predetto decreto del ministro della sanità, e, conseguentemente, *annulla* la disposizione sopraindicata » (doc. VII, n. 1414);

« non fondata la questione di legittimità dell'articolo 305 del codice di procedura civile, nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata » (doc. VII, n. 1415);

« la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe » (doc. VII, n. 1416);

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis, primo e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici) dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1418);

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 24 e 97 della Costituzione, dal pretore di Brescia — sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1419);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria), sollevata in relazione all'articolo 3 della Costituzione dalla commissione tributaria di Taranto con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1420);

« a) non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata — in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata — nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio ed in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;

c) manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), sollevata — nella parte in cui non è previsto il recupero da parte dello Stato, nel caso di successiva cessazione della situazione di "non abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in riferimento all'articolo 3 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1421);

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe » (doc. VII, n. 1422);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata dal Consiglio di Stato, con riferimento agli articoli 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe » (doc. VII, n. 1425);

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli articoli 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1427);

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe » (doc. VII, n. 1428);

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 ("riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione"), sollevata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi — sezione staccata di Pescara, col provvedimento indicato in epigrafe » (doc. VII, n. 1431);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 574 del

codice civile, abrogato dall'articolo 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe » (doc. VII, n. 1432);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 ("norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari"), convertito in legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1436);

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 15 maggio 1991, n. 154 (di conversione del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante "modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla sanatoria l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 1, comma secondo, della legge 516/1982", in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe » (doc. VII, n. 1437).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 1992 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per l'esercizio 1990 (doc. XV, n. 243).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

È pervenuto il seguente documento:

dal Consiglio regionale della Toscana:

Mozione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee sulla protezione nei luoghi di lavoro delle donne gestanti e puerpere.

Tale documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 28 marzo e 11 aprile 1992, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Castelluccio dei Sauri (Foggia), Badolato (Catanzaro), Melicuccà (Reggio Calabria), Capua (Caserta), Cavallino (Lecce), Spezzano Albanese (Cosenza), Ciminà (Reggio Calabria), Ono San Pietro (Brescia) e del consiglio provinciale di Mantova.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 marzo, 7 aprile e 17 aprile 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia delle ordinanze emesse rispettivamente in data

15 marzo 1992 dal ministro dei trasporti, in data 25 marzo 1992 dal Prefetto di Vicenza e in data 25 febbraio 1992 dal Prefetto di Catanzaro.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 1992, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione — su sua proposta — del Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 aprile 1992, relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore di quattro cittadini italiani che hanno illustrato la patria e che versano in stato di particolare necessità.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 aprile 1992, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, ed ha trasmesso la relativa deliberazione in data 25 marzo 1992 del Comitato stesso.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro dell'Interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 marzo 1992, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 settembre 1991.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 25 marzo 1992, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente (doc. XCIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 26 marzo 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1991 (doc. LI, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 30 marzo 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), relativo all'esercizio 1990, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Colleggio dei Revisori dell'Ente, nonché copia del decreto interministeriale di approvazione del bilancio medesimo.

Questo documento è stato trasmesso alla Commissione competente.

**Trasmissioni
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 31 marzo 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1991 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1992 (doc. XXXV-bis, n. 4).

Il ministro del tesoro, con lettera in data 5 aprile 1992, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985 n. 428, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1991 dal Consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento, istituito presso la direzione generale del tesoro. (doc. XCIX, n. 3).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione
dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettere in data 1 e 4 aprile 1992, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori), relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1992.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 6 aprile 1992, ha trasmesso la relazione conclusiva sull'attività della Commissione di studio da lui istituita per l'attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi » (doc. XXVII, n. 7-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dai ministri del bilancio e
della programmazione economica e del
tesoro.**

I ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 10 aprile 1992, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1991 (doc. XI, n. 5).

Questo documento sarà stampato distribuito.

**Trasmissione dal ministro del bilancio e
della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 10 aprile 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante interventi programmati in agricoltura, ha trasmesso la relazione — predisposta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste — sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa relativa al periodo 1986-1989, unitamente al documento di analisi e valutazione del CIPE, previsto dalla stessa normativa (doc. LXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 aprile 1992, ha trasmesso copia

del verbale della riunione del 18 marzo 1992 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 15 aprile 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 69 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la relazione sullo stato di attuazione al 30 giugno 1991 degli interventi previsti dalla legge citata, e successive modifiche ed integrazioni, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (doc. LX-bis, n. 11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 6 e 30 marzo 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 20 febbraio, 5 marzo, 14 marzo e 19 marzo 1992.

I predetti verbali sono stati trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sono stati altresì portati a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

ALA11-1
Lire 1200